

N. R.G. /2018

TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Il Giudice

a scioglimento della riserva che precede

letti gli atti di causa;

sentite le parti;

considerato che uniforme insegnamento della S.C., ai sensi degli artt.644 c.p. e 1815,secondo comma,c.c.,e dalla L. n.24 del 2001 di conversione del D.L. n.394/2000,si intendono usurari gli interessi, commissioni, le spese che superino il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento, con la conseguenza che ogni verifica del superamento o meno del limite legale va effettuata ex ante sulla base di quanto pattuito al momento della stipulazione del contratto.

Il costo promesso per l'estinzione anticipata va computato nel riscontro dell'usurarietà perché non solo gli interessi convenzionali o moratori devono sottostare al vaglio della normativa antiusura, ma anche qualsiasi altro costo (escluse imposte e tasse) connesso al finanziamento che il cliente ha promesso di pagare; la legge punisce anche la sola promessa di pagare costi usurari, e quindi è sufficiente la semplice stipula della clausola senza necessità che il fatto ivi ipotizzato si concretizzi, ovvero senza la necessità che il cliente ne paghi il costo convenuto; trattandosi di promessa da valutarsi con giudizio prognostico ex ante al momento della pattuizione del finanziamento, è sufficiente la sola potenzialità che il costo unitario si verifichi sulla scorta delle condizioni contrattuali a nulla rilevando che detto costo, al momento della contestazione o dell'azione legale, non possa più verificarsi (cfr. ordinanza Tribunale di Chieti del 13/06/2018 e sentenza n.85 del 31/01/2019, Tribunale di Catanzaro ordinanza del 19/06/2018).

Pur non disconoscendosi le differenti caratteristiche giuridiche ed odontologiche ravvisabili tra interessi corrispettivi, interessi moratori, commissione per anticipata estinzione, "costi fissi"legati all'erogazione del credito, penali, ecc. non può che giungersi alla conclusione che, in ogni caso, si rientra sempre nell'alveo degli oneri connessi alla erogazione del credito ovvero nell'alveo di somme pattuite a titolo di "interessi o altri vantaggi" ex art.644 c.p. (cfr. Tribunale di Ascoli Piceno sentenza n.37 del 24/01/2019) : pertanto il costo promesso per l'estinzione anticipata, eventuale ma potenzialmente verificabile, risponde ai presupposti perché debba soggiacere alla normativa antiusura in quanto è un costo, futuro ed eventuale, che la parte finanziata ha promesso di pagare



all'intermediario, è un costo collegato alla erogazione del credito; è un costo che non consiste in una imposta o tassa da pagare.

Non appare condivisibile la tesi per la quale il costo per l'anticipata estinzione vada preso in considerazione ai fini del calcolo del TEG solo se effettivamente corrisposto, altrimenti sarebbe valorizzato solo il "dare" e completamente pretermesso il "promettere" (cfr. Tribunale di Fermo sentenza n.172 del 1/03/2018), poiché l'usura è un reato di pericolo con la conseguenza che, ai fini civilistici, per il vaglio della stessa deve tenersi conto anche di quegli oneri che rappresentino solo un costo eventuale del credito che possono venire in rilievo in uno scenario non fisiologico dello svolgimento del rapporto; inoltre al momento della conclusione del contratto, non è possibile conoscere preventivamente l'andamento del rapporto cosicché punire la pattuizione di interessi corrispettivi usurari ed esonerare dal vaglio dell'usurarietà altri costi sempre connessi all'erogazione del credito si palesa quale operazione arbitraria non conforme alla finalità della legge antiusura, ben potendo altrimenti le banche aggirare la normativa mediante previsione di interessi corrispettivi sotto soglia per poi costringere il cliente ad accettare pattuizioni con previsioni di remunerazione ben al di sopra del tasso soglia.

Infine, l'eventuale usurarietà del costo (espresso in TAEG, ad eccezione di imposte e tasse) complessivamente promesso in pagamento in caso di estinzione e/o risoluzione del contratto, comporta la gratuità del contratto: come chiarito dalle S.U. , 19 ottobre 2017, n.24675, Est.De Chiara, *“una sanzione (che implica il divieto) è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art.1855,secondo comma,cod.civ.- pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute – il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n.108,*

Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art.644 cp “ , con ciò significando che, qualunque sia lo scenario pattuito che manda il contratto in usura solo perché promesso, la conseguenza sanzionatoria ai sensi dell'art.1855, secondo comma, c.c. è la non debenza non del singolo interesse nominale, ma di tutto ciò che rientra nel perimetro del TAEG secondo la nozione lata di interesse descritta dall'art.644 c.p. (in tal senso anche Collegio di Coordinamento dell'ABF del 16/05/2018 e Tribunale di Campobasso sentenza n.795 del 29/11/2018), spettano al mutuante, in caso di accertata promessa usuraria, solo il capitale erogato, mentre le imposte e tasse dovranno ritenersi definitivamente acquisite dalla P.A.

In merito alla denunciata pattuizione usuraria degli interessi moratori, occorre altresì precisare che, come chiarito da Cass. Civ. Sez. III, 30 ottobre 2018, n.27442, l'usurarietà degli interessi moratori deve essere accertata in base al saggio rilevata ai sensi dell'art.2 Legge n.108/1996 (tasso soglia



calcolato con riferimento al tipo di contratto) e non in base ad un “*fantomatico tasso*” *talora definito nella prassi di “mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia”* .

Ritenuto, quindi, che si debba procedere con la consulenza tecnica d’ufficio, effettuate tali premesse a cui il CTU dovrà uniformarsi, atteso che è necessario verificare preventivamente il corretto dare/avere dei mutui ipotecari contratti tra le medesime parti litiganti rispettivamente in data 30/06/2000, 20/11/2001 e 17/04/2003, ai fini della valutazione della congruità della somma richiesta con il mutuo del 10/12/2008 in parte destinata alla estinzione dei predetti mutui, si pongono al CTU i seguenti quesiti:

- In merito al mutuo stipulato in data 30/06/2000 di originari € 1.032.913,80, esaminata tutta la documentazione, gli atti di parte e le CTP versate in atti, accerti e dica il CTU se è stato pattuito un tasso di mora debordante il TSU vigente al momento pattizio; in caso affermativo, espungendo ogni interesse ed onere pagato, ad eccezione di imposte e tasse, ridetermini il dare/avere tra le parti stipulanti alla data del 7/01/2009 di estinzione anticipata del mutuo medesimo;
- Ancora in riferimento al mutuo stipulato in data 30/06/2000 di originari € 1.032.913,80, esaminata tutta la documentazione, gli atti di parte e le CTP versate in atti, accerti e dica il CTU se il contratto rechi l’esposizione il T.A.E. come imposto dall’art.6 della Delibera CIRC del 9/02/2000, se il tasso di interesse sia stato individuato in maniera univoca senza margini di discrezionalità, se sia esattamente indicato in maniera univoca il parametro Euribor di riferimento senza margini di discrezionalità tra possibili diverse opzioni del parametro medesimo; in caso di risposta negativa ad uno o più dei quesiti posti, il CTU ridetermini il corretto dare/avere tra le parti stipulanti alla data del 7/01/2009 di estinzione anticipata del mutuo medesimo, applicando in via sostitutiva i tassi BOT ex art. 111 TUB in luogo dei tassi convenzionali;
- In riferimento al mutuo stipulato in data 20/12/2001 di originari € 258.228,45 esaminata tutta la documentazione, gli atti di parte e le CTP versate in atti, accerti e dica il CTU se vi è esatta corrispondenza tra il TAN indicato in contratto ed il TAN effettivamente applicato, se il tasso di interesse sia stato individuato in maniera univoca senza margini di discrezionalità, se sia esattamente indicato in maniera univoca il parametro Euribor di riferimento senza margini di discrezionalità tra possibili diverse opzioni del parametro medesimo; in caso di risposta negativa ad uno o più dei quesiti posti, il CTU ridetermini il corretto dare avere tra le parti alla



data del 7/01/2009 di estinzione anticipata del mutuo medesimo, applicando in via sostitutiva i tassi BOT ex art. 117 TUB in luogo dei tassi convenzionali;

- In riferimento al mutuo stipulato in data 17/04/2003 di originari € 500.000,00 esaminata tutta la documentazione, gli atti di parte e le CTP versati agli atti, accerti e dica il CTU se vi è esatta corrispondenza tra il TAN indicato in contratto ed il TAN effettivamente applicato, se il tasso di interesse sia stato individuato in maniera univoca senza margini di discrezionalità, se sia esattamente indicato in maniera univoca il parametro EURIBOR di riferimento senza margini di discrezionalità tra possibili diverse opzioni del parametro medesimo; in caso di risposta negativa ad uno o più quesiti posti, il CTU ridetermini il corretto dare aver tra le parti stipulanti alla data del 7/01/2009 di estinzione anticipata del mutuo medesimo, applicando in via sostitutiva i tassi BOT ex art. 117 TUB in luogo dei tassi convenzionali;
- In riferimento al mutuo del 10/12/2008 per originali € 1.000.000,00 esaminata tutta la documentazione, gli atti di parte e le CTP di parte versati agli atti, accerti e dica il CTU se è debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale il costo complessivo (espresso in TAEG, ad eccezione di imposte e tasse) promesso in pagamento dall'attrice alla banca convenuta, nello scenario contrattualizzato in cui l'attrice avesse estinto in anticipo il contratto a partire dai giorni immediatamente successivi alla stipula; parimenti accerti e dica il CTU se è debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale il costo complessivo (espresso in TAEG, ad eccezione di imposte e tasse) promesso in pagamento dall'attrice alla banca convenuta, nello scenario contrattualizzato in cui la banca avesse invocato la risoluzione del contratto o la decadenza dal beneficio del termine a partire dai giorni immediatamente successivi alla stipula e comunque già alla scadenza della prima rata; parimenti accerti e dica il CTU se il tasso nominale di mora, senza applicare alcuna maggiorazione, è stato pattuito "ab origine" in misura debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale, in caso di accertato superamento del TSU per uno o più dei quesiti posti, espungendo ogni interesse ed onere pagato dal mutuatario, ad eccezione di imposte e tasse, e maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali ciascun indebito pagamento sino alla data dell'atto di precetto, ridetermini il CTU l'esatto dare/avere tra le parti stipulanti alla data dell'atto di precetto, detraendo comunque, dalla somma così determinanda a quella data, l'importo eventualmente da restituire all'attrice opponente dalla rideterminazione complessiva del dare/avere dei mutui di cui ai precedenti quesiti n.1-4 all'esito dei rispettivi accertamenti ivi richiesti.

Nomina come CTU il Dott.

con studio in



Rinvia per il conferimento dell'incarico al detto CTU all'udienza del 16 aprile 2019 alle ore 9,00.

Si riserva, all'esito, in ordine alle altre prove chieste dalle parti.

Si comunichi alle parti ed al CTU.

Teramo 21/02/2019

Il Giudice
Pasquale Giovannucci
firma digitale

